

L.R. 1/2015 (vigente dal 29-01-2015)

Art. 108

(Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi e loro utilizzo)

1. All'esterno dei centri abitati, a distanza inferiore a metri lineari 100 dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua, indicati nelle **carte n. 46 e n. 47** allegate alla l.r. 27/2000, è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, biochimico, strutturale e naturalistico del suolo.
2. Le distanze sono calcolate dal confine demaniale o almeno a partire dal piede degli argini e loro accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda mentre, per i laghi, dalla linea corrispondente alla quota del massimo invaso regolato.
3. I comuni nel PRG, parte strutturale, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti naturalistico-ambientali, nonché delle caratteristiche morfologiche delle aree interessate, possono ridurre la distanza minima di cui al comma 1 per nuovi insediamenti.
4. La Regione, le Province, i Comuni promuovono la confinazione delle aree di cui al comma 1. Gli stessi enti sostengono, anche con incentivi finanziari, le imprese agricole confinanti per la ricostituzione, nelle fasce di rispetto di cui sopra, della vegetazione ripariale, nonché della realizzazione di apposite piantumazioni produttive e della rete escursionistica con le modalità previste all'articolo 28, comma 3, delle norme regolamentari Titolo I, Capo I. In tali aree il taglio della vegetazione ripariale è limitato ai casi di comprovata necessità di difesa idraulica, da realizzare prioritariamente con interventi di ingegneria naturalistica.
5. Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo sono consentiti:
 - a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 91, comprese le opere pertinenziali di cui all'articolo 21 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I;
 - b) gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali, compresi i mulini ad acqua;
 - c) gli interventi per la valorizzazione ambientale, compresi quelli per la nautica da diporto, realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni alternative. Sono altresì consentite le opere di sistemazione idraulica;
 - d) gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva e all'itticoltura;
 - e) la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto, comprese le opere della rete escursionistica, nonché le opere pertinenziali degli edifici;
 - f) gli interventi previsti dalla l.r. 2/2000;
 - g) le opere pubbliche;
 - h) gli interventi di integrazione, mitigazione e compensazione ambientale.
6. Gli interventi di cui al comma 5 debbono essere realizzati in arretramento dalle sponde dei corpi idrici al fine di assicurare il libero transito pedonale.